

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 5 luglio 2011

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca") rappresentata dai Sigg. C. Gonzaga, F. Zambruno, F. Ponti, F. Cimmino

e

La Delegazione Sindacale FALCRI, composta dai Sigg. D. Caporale, G. Vitti, S. Profili, A. Belfiore facente parte di Organizzazione Sindacale firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tale legittimata quale soggetto sottoscrittore delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252;

premessi che:

- a) Le parti si sono incontrate per esaminare alcune problematiche relative al Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.a. (di seguito il "Fondo Pensione"), tra le quali quelle evidenziate nella lettera del 28 luglio 2010 delle OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA;
- b) nell'ipotesi d'intesa 8 marzo 2011 per il rinnovo del CIA 25.11.2005, sottoscritta per successiva adesione anche dalla O.S. FALCRI in data 8 giugno 2011, Le parti si erano impegnate a perfezionare in apposito accordo, da stipulare entro la data del 30.6.2011, le intese raggiunte relativamente alle predette problematiche per la modifica delle relative norme statutarie, comprendenti, in ogni caso, quelle necessarie all'ampliamento della platea degli aderenti ai componenti del nucleo familiare (coniuge e figli) del dipendente, anche se non fiscalmente a carico;
- c) le parti si sono impegnate a definire, in particolare, il testo delle modifiche statutarie relative a: forma giuridica del Fondo Pensione (art. 2 dello Statuto), la permanenza nel Fondo Pensione (art. 12 dello Statuto), l'ampliamento della platea degli iscritti (art. 5 dello Statuto), comprensiva anche del convivente more uxorio;
- d) considerato, altresì, che il Fondo Pensione, a decorrere dal 1° luglio 2011, ha cessato di essere soggetto erogatore in forma diretta di trattamenti pensionistici, in conseguenza della liquidazione delle posizioni dei pensionati che hanno aderito all'offerta di riscatto e del trasferimento, con pari decorrenza, alla compagnia prescelta dell'erogazione delle rendite non riscattate tramite apposita convenzione, le parti hanno convenuto sulla necessità di apportare allo Statuto le conseguenti modifiche,




si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

1. Le Parti contraenti assumono il testo delle proposte di modifiche dello Statuto allegato sub A al presente verbale di accordo, fatte salve le eventuali rettifiche di ordine meramente emendativo, quale parte integrante del presente accordo. La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello della delibera di cui al punto 2 che segue, fatta salva la diversa decorrenza prevista nell'allegato sub A per l'abrogazione delle norme statutarie ivi indicate.
2. La Banca si impegna a trasmettere senza indugio il presente accordo al Presidente del Fondo Pensione affinché il testo delle proposte di modifiche statutarie di cui al punto 1 che precede sia sottoposto al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione, per le deliberazioni di competenza ex art. 21, comma 2, lett. i) e art. 37, comma 2, dello Statuto.
3. Le Parti si impegnano, altresì, ad esaminare la problematica evidenziata nelle comunicazioni del Presidente del Fondo del 25 gennaio e 15 febbraio 2011 indirizzate alla COVIP e richiamata, altresì, nella comunicazione del 14 marzo 2011 indirizzata dalla COVIP stessa al Fondo Pensione, conseguente a taluni elementi fattuali emersi nell'ambito della procedura di rinnovo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. A tal fine le parti procederanno all'eventuale revisione delle modalità di presentazione delle candidature per l'elezione dei componenti elettivi degli organi statuari, come disciplinate dal vigente Regolamento elettorale, e/o delle norme statutarie relative alla composizione degli organi statuari (artt. 16, 19 e 25 dello Statuto) impegnandosi a definire entro il termine del 31 dicembre 2011 il testo delle conseguenti modifiche al suddetto Regolamento e/o alle citate norme statutarie.

Deutsche Bank S.p.A.



La Delegazione Sindacale FALCRI



DICHIARAZIONE DELL'O.S. FALCRI

Con riferimento alla modifica dell'art. 7, comma 1, lettera a) dello Statuto, contenuta nell'allegato A del presente verbale l'O.S. FALCRI precisa che la stessa non è stata firmataria dell'accordo sindacale 22 luglio 2010 con il quale era stato assunto dalle parti contraenti il testo delle proposte di modifica degli artt. 7 e 8 dello Statuto, recepite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella riunione del 15 settembre 2010 e definitivamente approvate dalla COVIP con atto del 14 marzo 2011, per le motivazioni portate a conoscenza della stessa COVIP con comunicazioni via mail del 26/7 e 24/12/2010.



## ALLEGATO "A" VERBALE DI ACCORDO 05.07.2011

### Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Il comma 2 dell'art. 1 è sostituito dal testo seguente:

2. Ai fini del presente Statuto s'intendono per:

- a) "Decreto": il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
- b) "Banca": la Deutsche Bank S.p.A.
- c) "azienda" o "aziende": indifferentemente la Banca e gli altri datori di lavoro associati al Fondo;
- d) "aderenti": i dipendenti delle aziende associate che hanno aderito al Fondo;
- e) "soggetti fiscalmente a carico": i soggetti per i quali l'aderente sostiene una contribuzione al Fondo ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto;
- f) "iscritti": congiuntamente gli aderenti, i soggetti fiscalmente a carico e gli altri soggetti destinatari indicati all'art. 5 del presente Statuto che sono in fase di accumulo;
- g) "pensionati": gli ex aderenti ed i loro superstiti o beneficiari, in quanto fruiscano di rendita erogata in regime di convenzione assicurativa;
- h) "fonte istitutiva" della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo: i contratti e gli accordi collettivi aziendali sottoscritti dalle aziende e dai competenti organismi sindacali facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

### Art. 2 - Forma giuridica

L'art. 2 è sostituito dal testo seguente:

*Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica a norma del Codice Civile ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.*



### **Art. 3 - Scopo**

L'art. 3 è sostituito dal testo seguente:

*Il Fondo ha lo scopo di consentire ai destinatari di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse dei destinatari, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare e dal presente Statuto. Il Fondo non ha scopo di lucro.*

### **Art. 5 - Destinatari**

L'art.5 è sostituito dal testo seguente:

*1. Sono destinatari del regime di previdenza complementare attuato dal Fondo:*

- a) i Dipendenti delle aziende associate con contratto di lavoro subordinato - anche a tempo determinato - assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono al Fondo;*
- b) i Dipendenti delle aziende associate che aderiscono con conferimento tacito del TFR;*
- c) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti;*
- d) i componenti del nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio e figli), anche non fiscalmente a carico degli aderenti, che aderiscono al Fondo;*
- e) Gli iscritti che, pur avendo perso i requisiti di adesione, decidano di mantenere la propria posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione;*

*2. Oltre alla Banca, possono associarsi al Fondo le Società od altri soggetti giuridici controllati dalla Banca o appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG ed operanti in Italia, previa comunicazione al Fondo, mediante raccomandata A/R, della delibera di associazione assunta dai competenti organi aziendali.*

*3. L'azienda che perda i requisiti di cui al precedente comma 2, decade dall'associazione al Fondo con effetto al termine del sesto mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata.*

### **Art. 7 – Spese**

La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dal testo seguente:



- a) *in cifra fissa prelevata dalle contribuzioni nella misura prevista dalla fonte istitutiva (attualmente, l'accordo sindacale del 22 luglio 2010), a copertura degli oneri della gestione amministrativa secondo l'ammontare definito annualmente dal Consiglio di amministrazione sulla base di apposito preventivo di spesa;*

Il comma 2 dell'art. 7 è sostituito dal testo seguente:

*Il Consiglio stabilisce annualmente un costo in cifra fissa, anche in modo differenziato, per:*

- a) *la gestione delle posizioni dei destinatari di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 5, compresi i casi di cui all'art. 8, comma 9;*  
b) *la gestione delle anticipazioni di cui all'art. 13 relative ai soggetti di cui ai due alinea precedenti.*

#### **Art. 8 – finanziamento/contribuzione**

Il comma 11 dell'art. 8 è sostituito dal testo seguente:

*11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata nell'interesse o direttamente a carico dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5, ovvero degli altri soggetti di cui alla e) del medesimo art. 5 che decidano di proseguire la contribuzione al Fondo (compresi i casi di cui all'art. 8, comma 9), saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.*

#### **Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

La lettera e) del comma 2 dell'art. 12 è sostituita dal testo seguente:

- f) *mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, assumendo a proprio carico le spese della gestione amministrativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.*

#### **Art. 15 – Assemblea paritetica – Attribuzioni, modalità di funzionamento e deliberazioni**

Il secondo alinea del comma 3 dell'art. 15 è sostituito dal testo seguente:

- *ad informare le parti della fonte istitutiva affinché provvedano agli adempimenti previsti dal Regolamento stabilito dalla stessa fonte istitutiva.*



Il comma 5 dell'art. 15 è sostituito dal testo seguente:

*5. Le operazioni di voto per gli iscritti vengono effettuate sulla base del Regolamento stabilito dalla fonte istitutiva, garantendo, in ogni caso, la segretezza del voto.*

\*\*\*\*\*

Sono abrogate con decorrenza 1° luglio 2011 le seguenti norme dello Statuto:

- La norma transitoria 1 "differimento della prestazione pensionistica complementare" in calce all'art. 10
- La sezione seconda – parte VII – norme transitorie – artt. da 40 a 47

